



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00031/16

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 98/2015, presentato, in data 30 novembre 2015, dalla società Novara Calcio S.p.A. e dal suo Presidente, dott. Massimo Antonio De Salvo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 47 del 30 ottobre 2015, che ha inflitto al Novara la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, e, a carico del Presidente De Salvo, l'inibizione per un periodo di tre mesi, in virtù dell'asserito, mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di novembre e dicembre 2014 e delle mensilità di maggio e giugno 2015, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 19 gennaio 2016.

IL PRESIDENTE  
F.to Franco Frattini

IL RELATORE  
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma in data 19 gennaio 2016.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face